

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G17715 **del** 16/12/2019

Proposta n. 22597 **del** 16/12/2019

Oggetto:

N.G.R. New Green Roma S.r.l. - Progetto per Discarica per rifiuti inerti in località Malnome nel territorio comunale di Roma (RM) - Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

OGGETTO: N.G.R. *New Green Roma S.r.l.* - Progetto per Discarica per rifiuti inerti in località Malnome nel territorio comunale di Roma (RM) - Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici”, della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”;

VISTA la Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

VISTA la Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, “istituisce un quadro per la responsabilità ambientale” basato sul principio “chi inquina paga”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018, che modifica la succitata direttiva 2008/98/CE;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante: “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998, recante: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 recante le: “Emanazione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 18 febbraio 2005”;

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, n. 58, recante: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 23 novembre 2018, n. 18, e ss.mm.ii., recante l’approvazione del: “Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR)”

VISTA la D.C.R. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: “Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria”;

VISTA la D.C.R. del Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14, e ss.mm.ii., relativa a: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei rifiuti)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98” (“Prime linee guida regionali”);

VISTA la D.G.R. del Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, e ss.mm.ii. relativa a: "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. n. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005". Revoca D.G.R. n. 4100/99”;

VISTA la Direttiva 1999/31/CE;

VISTA la Direttiva 2014/1357/CE VISTA la Direttiva 2014/955/CE;

VISTO il Regolamento UE 2017/997;

VISTA la comunicazione della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

PRESO ATTO che con determinazione G02176 del 27/2/2019 e G02672 del 8/3/2019 è stata espressa pronuncia di valutazione ambientale favorevole con prescrizioni sull'impianto oggetto della successiva istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006;

VISTA l'istanza, acquisita con il protocollo 479569 del 21/6/2019 e successivi invii dovuti alla capienza della PEC, ai fini dell'attivazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 del procedimento funzionale al rilascio alla costruzione e gestione del progetto in oggetto;

VISTA la documentazione prodotta dalla soc. N.G.R. ed allegata alla suddetta istanza come successivamente integrata a seguito delle richieste delle Amministrazioni che hanno partecipato ai lavori della prevista conferenza di servizi:

Relazioni

- R01 Relazione Tecnica Generale
- R02 Relazione Geologica
- R03 Allegati alla relazione geologica
- R04 Relazione geotecnica
- R05 Relazione idrologica
- R06 Relazione idraulica
- R07 Analisi di rischio
- R08 Piano di ripristino ambientale
- R09 Piano Gestione Operativa
- R10 Piano Gestione Post Operativa
- R11 Piano di sorveglianza e controllo
- R12 Piano finanziario

Elaborati grafici

- T01 Inquadramenti cartografici
- T02 Planimetria ante operam
- T03 Planimetria di progetto

- T04 Sezioni
- T05 Sistemi impermeabilizzazione
- T06 Rete raccolta percolato
- T07 Particolari sistema raccolta percolato
- T08 Rete raccolta acque ruscellamento e scarichi idrici
- T09 Particolari costruttivi e opere urbanizzazione
- T10 Particolari edifici a servizio dell'impianto
- T11 Sistemazione finale

Integrazioni del 13/11/2019 prot. n. 898584 e seguenti

- Arpa R01 integrazioni
- R09 rev Piano Gestione Operativa
- R11 rev Piano di sorveglianza e controllo
- R16 Computo metrico
- RC – R01 Emissioni in atmosfera
- RC –R02 Scarico acque reflue
- RC –R03 Compatibilità idraulica
- RC –T01 Planimetria emissioni in atmosfera
- RC – T02 Planimetria scarichi idrici
- Relazione Acustica
- RIRA 02 – Richiesta autorizzazione ai fini idraulici
- RIRA 03 – Dichiarazione di impegno
- RIRA 04 – Scheda tecnica
- Roma 01 Controdeduzioni
- Scheda catasto 1
- Schede Regione Lazio
- STAC 02-0 Domanda di autorizzazione scarico
- STAC 03-0 Scheda consumi idrici
- STAC 04-0 Dichiarazione di conformità
- STAC 05-0 Dichiarazione uso sostanze di cui alla tabella 5 D.Lgs. 152/2006

VISTA la nota prot. n 543647 del 11/7/2019 con la quale l'A.C. ha convocato la prima riunione della prevista conferenza di servizi in forma simultanea, e la nota prot. n. 903296 del 11/11/2019 con la quale è stata convocata la seconda conferenza dei servizi, alla quale sono state invitate a partecipare le seguenti Amministrazioni, rappresentate dai relativi servizi/uffici competenti:

- Città Metropolitana di Roma Capitale
- Roma Capitale
- ARPA Lazio
- ASL Roma 3
- ENAC – Ente Nazionale per l'aviazione Civile
- Comando Militare della Capitale
- Regione Lazio: Area Attività Estrattive oltre alla precedente Area Rifiuti

PRESO ATTO che hanno chiesto di partecipare alle suddette conferenze dei servizi i seguenti soggetti: Presidente Comitato di Quartiere Castelmaln timer, arch. Giacomo Giujusa, Associazione Raggio Verde, Esposito Paola, Patrizia Di Luigi;

VISTI i verbali delle riunioni della suddetta conferenza di servizi, tenutesi nelle date del 5 luglio 2019, e del 4 dicembre 2019;

PRESO ATTO dei **pareri favorevoli**, con prescrizioni, alla predetta proposta progettuale soc. N.G.R. S.r.l., resi dalle seguenti amministrazioni competenti:

ARPA Lazio

- con note prot. n. 49763 del 2/8/2019 acquisita al protocollo 640368 del 2/8/2019 e nota interlocutoria prot. n. 77211 del 6/12/2019 acquisita al protocollo regionale n. 993437 del 6/12/2019 ha espresso le proprie valutazioni rinviando ad ulteriori indicazioni che alla data odierna non sono pervenute e costituiscono parere favorevole con prescrizioni che saranno recepite nella autorizzazione all' esercizio;

Città Metropolitana di Roma capitale:

- con nota prot. n. 120038 del 5/8/2019 acquisita al protocollo regionale n. 645638 in pari data ha chiesto integrazioni, richieste poi dall'autorità procedente alla società N.G.R. srl con nota prot. n. 647651 ed in particolare di presentare istanza alla CMRC per le emissioni in atmosfera e per l'autorizzazione agli scarichi;
- con nota prot. n. 185769 del 9/12/2019 acquisita al protocollo regionale n. 997908 in pari data ha espresso parere favorevole con prescrizioni sia con riferimento agli scarichi idrici che alle emissioni in atmosfera;

Regione Lazio, Area Rifiuti:

- parere favorevole con disposizioni tecniche che saranno espresse nell'allegato tecnico all'autorizzazione;

PRESO ATTO, inoltre, che le seguenti amministrazioni non hanno partecipato alle riunioni della predetta conferenza di servizi, né hanno reso il richiesto parere di competenza entro i termini previsti per la conclusione dei relativi lavori:

- ASL Roma 3
- ENAC – Ente Nazionale per l'aviazione civile

PRESO ATTO dell'ordinanza del TAR 3666/2019 che ha sospeso l'efficacia della nota prot. n. 12508 del 20/2/2019 con la quale il Direttore di Roma Capitale intimava alla soc. N.G.R. srl di far accedere la soc. Miri Mix per il ripristino dell'area. Per questi aspetti si rimanda alle considerazioni già effettuate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale. Si prende inoltre atto di quanto considerato dal TAR nelle premesse dell'ordinanza stessa.

PRESO ATTO, altresì, dei seguenti pareri negativi come appresso pervenuti:

Roma Capitale

- Dipartimento Tutale Ambientale, Direzione Rifiuti, Risanamenti ed inquinamento con nota prot. n. 60583 del 31/7/2019, premettendo di aver fatto ricorso al Presidente della Repubblica contro la determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale G02176 del 27/2/2019 e G02672 del 8/3/2019 ha espresso i seguenti pareri:
 - ufficio cave: ritiene che non possa essere realizzato un impianto di discarica in difetto di un recupero ambientale della cava secondo il progetto originario. Vengono in merito richiamate delle note con cui l'ufficio avrebbe comunicato alla vecchia proprietà ed alla società titolare dell'attività estrattiva (Miri Mix) l'avvio di procedimento di esecuzione d'ufficio in danno con rivalsa di spesa. Inoltre veniva ordinato alla vecchia proprietà ed alla N.G.R. (nuova proprietà) di assicurare l'accesso alla Miri Mix al fine di provvedere al recupero della cava. Per questi motivi l'ufficio esprime parere contrario alla realizzazione della discarica di inerti;

- Ufficio Conformità Acustica chiede integrazioni al fine di potersi esprimere;
- Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo indica prescrizioni per limitare le emissioni diffuse;
- Ufficio Rifiuti Inerti chiede integrazioni.
- Dipartimento Tutela Ambientale chiede successivamente richieste di integrazioni con prot. 71231 del 16/9/2019 richieste dal Municipio XI e dal Dipartimento della Mobilità e Trasporti;
- Dipartimento Tutela Ambientale con nota prot. n.98533 del 12/12/2019 ha **espresso parere unico negativo**, richiamando l'opposizione al parere di valutazione di impatto ambientale espresso nel febbraio 2019 e citando i seguenti pareri:
 - l'ufficio cave ha osservato che la sospensiva disposta dal TAR con ordinanza cautelare e non appellata da Roma Capitale che ha sospeso gli effetti del provvedimento amministrativo con cui Roma Capitale ordinava alla N.G.R. di far accedere sul sito la Miri Mix al fine di procedere al recupero ambientale. Se è vero poi che il TAR abbia voluto sottintendere a dire della proponente che il provvedimento con cui nel lontano 2011 era stato approvato il recupero ambientale peraltro ad oggi in vigore ed ancora efficace debba cedere il passo a quello della Regione Lazio ciò sarà eventualmente sentenziato all'esito dell'esame e della trattazione nel merito della controversia all'udienza del 5/2/2020. Richiamando poi i ricorsi già avanzati nei confronti delle determinazioni di pronuncia favorevole con prescrizioni della VIA, e richiamando le circostanze circa il recupero della cava non effettuato, conclude “riportandosi in ogni caso a quanto già precedentemente espresso nei precedenti atti e pareri, ci si rimette serenamente, per il resto ai contenuti delle adottande determinazioni regionali sul progetto in esame”;
 - l'ufficio Conformità Acustica esprime “parere favorevole”;
 - il Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo esprime parere di massima favorevole con prescrizioni;
 - l'Ufficio Rifiuti Inerti esprime prescrizioni;
 - Dipartimento della Mobilità e Trasporti comunica di non potersi esprimere;
 - Municipio XI dice di non potersi esprimere.

PRESO ATTO inoltre di quanto espresso dal Comando Militare della Capitale:

- con nota prot. n. 0028926 30-07-2019 acquisita al protocollo regionale al n. **627683 in pari data ha comunicato che** la realizzazione della discarica potrebbe ledere gli interessi dell'Amministrazione Difesa ove ne derivi il cambio di destinazione d'uso dell'area e di conseguenza un incremento degli indennizzi relativi alla servitù militare, a seguito delle variazioni in aumento dei valori catastali delle particelle interessate dal progetto;
- con nota prot. 0046247 del 29-11-2019 acquisita al protocollo regionale n. **970951 in pari data esprime a** integrazione di quanto già comunicato:
 - **parere contrario** a qualsiasi programma, nell'area soggetta a servitù militare, che generi una variazione dell'assetto territoriale e della destinazione d'uso degli immobili e comporti incrementi dei valori catastali delle particelle assoggettate. Tal evenienza, in particolare, creerebbe nocumento agli interessi della Difesa in quanto strettamente connessa con gli importi relativi agli indennizzi da corrispondere ai sensi del d.lgs. n. 66/2010, art. 325;
 - Per quanto attiene ai pregiudizi alla funzionalità della Stazione Radioricevente di Ponte Galeria, l'esame del progetto da parte dell'organo tecnico operativo ha evidenziato che la realizzazione della discarica, delle relative infrastrutture e l'aumento di traffico di mezzi pesanti nella via d'accesso all'impianto potrà comportare sensibili interferenze del campo elettromagnetico del parco antenne, posto a circa 700 metri di distanza, con conseguente alterazione dei dati. E' peraltro risaputo in letteratura che la presenza di

ostacoli metallici e/o di attività di lavorazione con macchinari metallici a distanze inferiori al chilometro causi un deterioramento delle prestazioni dei sistemi radio e incrementi del margine di errore fino al 50 %. Si evidenzia, inoltre, che, nell'ottica di ovviare ai disturbi, derivanti dallo sfruttamento del territorio circostante dalla presenza di stazioni radio base di ultima generazione (wi-max, 4G e 5G) e dalla maggiore occupazione delle frequenze da parte degli operatori di telefonia mobile, è stato di recente avviato un piano di potenziamento della capacità ricettiva attraverso l'adozione di ulteriori sistemi presso la vicina area di riserva, che verrebbe pertanto compromessa sul nascere qualora si concretizzasse l'impianto proposto dalla N.G.R. srl;

VALUTATO che il parere unico negativo espresso da Roma Capitale non trovi corrispondenza nei singoli pareri ambientali espressi dagli uffici competenti in materia ambientale ed in particolare circa l'inquinamento acustico, atmosferico e rifiuti inerti. Quanto alla problematica relativa al mancato ripristino della cava da parte del titolare alla concessione si rileva, a seguito dell'ordinanza del TAR, la posizione dell'ufficio cave che rimanda all'autorizzazione che sarà emessa dalla Regione. In merito si rappresenta che nell'autorizzazioni sarà cura dell'autorità procedente tener conto di tali aspetti;

VALUTATO inoltre che quanto espresso dal Comando Militare della Capitale si basa su due diversi elementi:

- parere contrario palesemente espresso unicamente con riferimento all'obbligo di non far aumentare gli indennizzi e quindi il valore dell'area. A tal proposito sarà espressa, in sede di autorizzazione, specifica indicazione in tal senso;
- è stato inoltre paventato un pregiudizio alla funzionalità futura della Stazione in caso di ulteriore potenziamento della capacità ricettiva. Precisando che in ogni caso andrà effettuato il recupero del volume della cava mai ripristinato dal concessionario e che tale attività dovrà essere necessariamente effettuata come prescritto anche da Roma Capitale e valutato nell'ordinanza del TAR, si prescriveranno in sede di autorizzazione modulazioni circa le modalità operative del sito al fine di rendere compatibili le attività;

PRESO ATTO infine delle osservazioni in forma scritta pervenute nel corso del procedimento in questione e/o ed espresse in sede di conferenza dei servizi ed allegate ai verbali;

CONSIDERATO che, in ordine alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi convocata con la succitata nota prot. n 543647 del 11/7/2019, trovano applicazione, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 14-ter, comma 7, 14-quater, e 14-quinques, della L. 241/1990, e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dei sopra citati articoli della L. 241/1990, e ss.mm.ii., di:

- adottare la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che, sulla base delle posizioni prevalenti delle suddette amministrazioni che hanno partecipato al relativo procedimento, è favorevole, con prescrizioni, all'approvazione della proposta progettuale in oggetto richiamata;
- sostituire, all'atto del rilascio della medesima suddetta determinazione, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, acquisiti, da parte delle succitate amministrazioni nel corso dei lavori della conferenza;
- prevedere la possibilità, per le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, di sollecitare, con congrua motivazione, gli uffici dell'Autorità competente ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies, della L. 241/1990, e ss.mm.ii., previa indizione di una nuova conferenza, ovvero, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del

rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ai sensi dell'art. 21- quinquies, della medesima L. 241/1990, e ss.mm.ii. sulla base di ulteriori elementi rispetto a quelli già espressi;

- prevedere, parimenti, di sospendere l'efficacia della determinazione in questione, per un periodo di dieci giorni dalla sua comunicazione ai sensi dell'art. 14 quinquies per permettere alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- stabilire che, fermo restando quanto precede, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi in questione, decorrano dalla data della comunicazione della presente determinazione motivata di conclusione della conferenza;

DATO ATTO alla N.G.R. S.r.l. di aver corrisposto la tariffa dovuta;

POSTO che, fermo restando quanto sopra precisato, la richiesta autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio sarà oggetto di un separato successivo provvedimento,

DETERMINA

1. di disporre che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di adottare, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990, e ss.mm.ii., la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, che, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, è favorevole, con prescrizioni, all'approvazione della proposta progettuale presentata dalla N.G.R. New Green Roma srl con sede in Roma, Via Palmiro Togliatti 1625 PIVA e C.F. 13977991002 consistente nella realizzazione di una "Discarica per rifiuti inerti in località Malnome nel territorio comunale di Roma";
3. di sostituire, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della L. 241/1990, e ss.mm.ii., con la presente determinazione a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato ai lavori della conferenza, ovvero delle sopra richiamate amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni;
4. di fare salva, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2, della L. 241/1990, e ss.mm.ii., la possibilità, per le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, di sollecitare, con congrua motivazione, gli uffici dell'Autorità competente. ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies, della L. 241/1990, e ss.mm.ii., previa indizione di una nuova conferenza, ovvero, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ai sensi dell'art. 21-quinquies, della medesima L. 241/1990, e ss.mm.ii sulla base di nuovi elementi rispetto a quelli già presentati.;
5. di prevedere ai sensi del combinato disposto degli art. 14-quater, comma 3, e art. 14-quinquies, comma 1, della L. 241/1990, e ss.mm.ii., di sospendere l'efficacia della presente determinazione, per un termine di dieci giorni a far data dalla sua comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato ai lavori della conferenza, al fine di permettere alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4, della L. 241/1990, e ss.mm.ii., e fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi in questione, decorrano dalla data della comunicazione della presente determinazione motivata di conclusione della conferenza;
7. di prevedere che copia della presente determinazione sia messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, posti al secondo piano, della sede della Regione Lazio di Viale del Tintoretto, 432 – 00147 Roma;
8. di disporre che la presente determinazione sia oggetto di pubblicazione sul BURL, nonché sull'apposita sezione del portale web istituzionale della Regione Lazio;
9. di stabilire che la presente determinazione sia trasmessa, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, alle seguenti amministrazioni: Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, ARPA Lazio, ASL Roma 3, ENAC, Comando Militare della Capitale, N.G.R. srl;
10. di stabilire che successivamente al termine dei 10 giorni, sarà emessa determinazione dirigenziale contenente l'Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto contenente tutte le indicazioni, prescrizioni e condizioni scaturite dalla conferenza dei servizi;
11. di prevedere che, fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti 5 e 7, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Flaminia Tosini